



COMUNE DI SAREZZO

PROVINCIA DI BRESCIA

Sarezzo li 19.03.2008
Prot. nr. 6728 /amm

ORDINANZA NR 1834

CALENDARIO DELLE GIORNATE DOMENICALI O FESTIVE IN CUI E' SOSPESO L'OBBLIGO DELLA CHIUSURA PER L'ANNO 2008

IL SINDACO

Visto:

- Il D.lgs. 31 marzo 1999, n. 144 art.11 comma 5;
- L'ordinanza nr. 1226 del 11 maggio 1999 art. 3 " L'obbligo della chiusura domenicale e festivaè **sospesa**....per numero 8 giornate nell'arco dell'anno solare indicate all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione comunale sentiti i rappresentanti di categoria e i rappresentanti dei lavoratori.
- Vista la Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 30;
- Viste le indicazioni fatte pervenire da alcuni commercianti del Comune di Sarezzo;
- Visto i pareri delle Associazioni di categoria;
- Viste le proposte di chiusura dei comuni limitrofi e del Comune di Brescia;

STABILISCE

Per i mesi dal 01 Gennaio a al 31 Maggio 2008 le seguenti giornate domenicali o festive in cui è sospeso l'obbligo della chiusura:

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. 06 gennaio | 2008 | prima domenica saldi invernali |
| 2. 24 febbraio | 2008 | Fiera S. Faustino |
| 3. 16 marzo | 2008 | Festa delle Palme |

A seguito entrata in vigore al 01 giugno 2008 della legge Regionale 28 novembre 2007 è consentita:

- l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per gli esercizi di vicinato (superficie inferiore ai 250 m.) per l'intero anno solare nel rispetto dei soli limiti previsti art 1 comma 11 della L.R.;

- l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per gli esercizi di media e grande struttura di vendita (superficie superiore ai 250 m.) con il seguente calendario:

1. La prima domenica dei mesi da **Giugno a Novembre**;
2. Nell'ultima domenica nei mesi di **Agosto e Novembre**;
3. Nelle giornate domenicali e festive del mese di **Dicembre**;
4. Nella giornata del **23 novembre**;

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

1. 23 Marzo - Pasqua;
2. 25 Aprile;
3. 1° Maggio;
4. 15 Agosto;
5. 25 Dicembre pomeriggio;
6. 26 Dicembre;

Le disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendita di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

IL SINDACO
Massimo Ottelli